

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) – Denominazione

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita in Guardia Sanframondi (BN) l'Associazione non riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE RIONE FONTANELLA"

di seguito indicata "Associazione".

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro.

1.3 L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 117 del 2017 e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "Normativa applicabile").

1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi "Statuto") ed agisce nelle opportunità e nei limiti del D. Lgs. n.460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.5 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2) - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

2.1 A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"ASSOCIAZIONE RIONE FONTANELLA APS".

2.2 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.3 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3) – Sede

3.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Guardia Sanframondi (BN), alla Via Parallela, nr. 15.

3.2 L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Guardia Sanframondi non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti.

3.3 L'Associazione opera nel territorio della provincia di Benevento ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale ed internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'Estero.

Articolo 4) – Durata

4.1 L'Associazione ha durata illimitata.



Art. 5) - Attività di interesse generale

5.1 L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

5.2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) promuovere e concorrere alla organizzazione e realizzazione delle manifestazioni dirette e/o connesse ai Riti di Penitenza Settennali in Onore dell'Assunta di Guardia Sanframondi;
- c) promuovere, attraverso la organizzazione di attività e manifestazioni collaterali (quali attività formative, culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative) utili alla conoscenza ed alla promozione dei Riti Settennali;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, soprattutto quella riguardante le Tradizioni religiose e popolari del Rione Fontanella e di tutto il Comune di Guardia Sanframondi;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 6) - Finalità e attività

6.1 L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Contribuire alla formazione religiosa, culturale e sociale degli associati e non, diffondendo la cultura dei Riti, delle tradizioni e delle usanze dei nostri popoli nell'ambito sociale;



- b) Indire per il raggiungimento delle attività di interesse generale, iniziative, convegni, manifestazioni culturali e di interesse sociale, mostre, dibattiti e premi a carattere locale, nel campo dell'Ecumenismo e del Cristianesimo, oltre che della Cultura in generale;
- c) Attivare iniziative sociali e culturali anche in collaborazione con altri enti, Associazioni, Scuole, nella sfera della aggregazione sociale e del tempo libero per la diffusione della cultura e di attività di interesse sociale;
- d) Costruire con la comunità locale progetti di sviluppo locale con il coinvolgimento di beneficiari in condizioni di fragilità;
- e) Creare luoghi di incontro e di aggregazione di interesse sociale e culturale assolvendo alla funzione solidale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
- f) Sperimentare attività educative di interesse religioso e culturale con il coinvolgimento di soggetti fragili.

6.2 Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Corsi formativi in genere, concerti, seminari, convegni, ecc;
- b) Istituire premi e borse di studio per i giovani locali;
- c) Manifestazioni musicali e sportive per lo sviluppo locale e la storia locale;
- d) Creazione di luoghi di comunità e di cultura locale;
- e) Promozione e sviluppo di pratiche che attenzionino gli individui in Terza Età;
- f) Attivazione di pratiche di agricoltura sociale;
- g) Sperimentazione di piccole attività di artigianato per l'inserimento lavorativo;
- h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

6.3 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal CTS e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6.4 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

6.5 L'Associazione, inoltre, potrà:

- Ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, associazioni ed Enti Locali, nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza per i propri associati in tutti i settori di attività innanzi descritti;
- Partecipare, ove ne ricorrano i requisiti, ai bandi di finanziamento pubblici emanati da istituzioni nazionali e comunitarie.
- Istituire borse di studio per studiosi e ricercatori meno abbienti, purché meritevoli per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno all'Associazione;
- Stabilire l'apertura di sedi decentrate e/o di rappresentanza;
- Istituire albi onorifici;
- Rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi e quant'altro di simile;
- Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi statuari, sottoscrivere convenzioni, accordi e atti similari, per l'affidamento e la gestione di beni e/o immobili di proprietà pubblica.



Articolo 7) – Logo

7.1 L'Associazione potrà essere contraddistinta da un logo, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo. Il logo sarà segno distintivo e di immagine dell'Associazione. Tutti gli Associati lo potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione e il logo per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) - Lavoratori dipendenti

8.1 L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Articolo 9) - Norme sull'ordinamento interno

9.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.

9.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 10) - Associati

10.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi "Associato" o "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

10.2 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, i Comitati aventi finalità e Statuti compatibili con lo spirito e le disposizioni del presente Atto. Inoltre possono essere ammesse le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

10.3 Possono essere ammessi come Associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

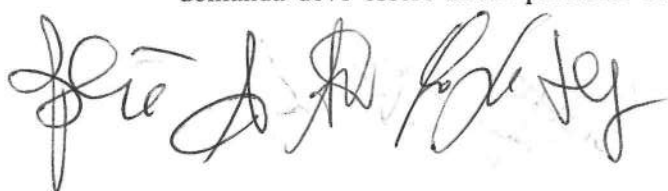
10.4 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo amministrativo.

10.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualità di Associato cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altri casi previsti dalla Normativa applicabile).

10.6 L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11) - Procedura di ammissione

11.1 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello



Ufficio
Ente

Statuto, dei regolamenti interni e della Normativa applicabile, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

11.2 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

11.3 La mancata delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo nel termine dei novanta giorni vale come rigetto della domanda di ammissione.

11.4 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il Segretario provvederà a iscrivere il nuovo Associato nel Libro degli Associati.

11.5 La qualità di Associato si assume dal giorno di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.

11.6 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

11.7 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 12) - Diritti e doveri degli associati

12.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

12.2 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 22 del presente Statuto.

12.3 Gli Associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

12.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.



Articolo 13) - Cause di cessazione del rapporto associativo

13.1 La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) morte o estinzione dell'Associato. La qualità di Associato non si trasferisce mortis causa, fermo restando la responsabilità degli eredi per le obbligazioni assunte dal de cuius nei confronti dell'Associazione. Gli eredi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate dal de cuius, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

13.2 L'Associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) svolgimento di altra funzione in palese concorrenza con le finalità e le attività proprie dell'Associazione;
- d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

13.3 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

13.4 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

13.5 Contro la pronuncia di esclusione del Consiglio Direttivo, l'Associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

13.6 L'esclusione ha efficacia immediata dalla data del provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo o dalla delibera dell'Assemblea in caso di appello dell'interessato.

13.5 Il recesso o l'esclusione dell'Associato non estingue gli obblighi originatisi in capo allo stesso anteriormente al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione. In particolare l'Associato che recede o escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso o l'esclusione, oltre agli eventuali debiti o obblighi pregressi.

13.6 L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 14) - Categorie di Soci

14.1 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- **Ordinari:** versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **Sostenitori:** oltre la quota associativa erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **Benemeriti:** persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore

dell'Associazione.

Articolo 15) – Soci temporanei

15.1 Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile.

Titolo III - Norme sul volontariato

Articolo 16) - Dei volontari e dell'attività di volontariato

16.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

16.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

16.5 Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17) - Dei volontari e delle persone retribuite

17.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

17.2 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

17.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

Titolo IV - Organi sociali

Articolo 18) - Organi dell'Associazione

18.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "Presidente") e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "Vice-Presidente");
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);



g) l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 CTS o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

18.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 19) - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

19.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

19.2 Ogni Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per Associato.

19.3 Non può essere conferita delega ad un membro del Consiglio Direttivo, ad un membro dell'Organo di controllo, al Revisore legale o dipendente dell'Associazione.

19.4 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

19.5 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

19.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

19.7 L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
- c) su richiesta dell'Organo di controllo, se nominato.

19.8 Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

19.9 La convocazione deve pervenire per iscritto tramite lettera, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione:

- agli Associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati;
- ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di controllo agli indirizzi da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

19.10 L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

19.11 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

19.12 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

Entrate - Dir.
Ufficio Tecn.

- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'Assemblea;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

19.13 L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

19.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in mancanza dal consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

19.15 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

19.16 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

19.17 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 20) - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

20.1 È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale di previsione, il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare il numero, nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, designando il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- f) nominare e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) nominare e revocare l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare ogni regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione, fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;



l) deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

20.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

20.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 21) - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

21.1 È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, liquidazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

21.2 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Articolo 22) - L'Assemblea degli associati: regole di voto

22.1 Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

22.2 L'esercizio del diritto di voto spetta agli Associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli Associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

22.3 Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'Associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli Associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

22.4 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

22.5 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

22.6 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 23) - Il Consiglio Direttivo: composizione

23.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.



23.2 L'Assemblea all'atto della nomina dei consiglieri indica tra gli stessi il Presidente, Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

23.3 Non può essere nominato alla carica di Consigliere, e, se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché chi svolge attività concorrenti con l'Associazione o è titolare di cariche amministrative in enti, società o organizzazioni che svolgano attività concorrenti con l'Associazione.

23.4 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 24) - Durata della carica

24.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

24.2 Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio

24.3 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

24.4 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che viene eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

24.5 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 25) - Gratuità dell'incarico

25.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice-Presidente, a Segretario, a Tesoriere, a Direttore Artistico e Musicale non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 26) - Competenze del Consiglio Direttivo

26.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- c) amministrare il patrimonio dell'Associazione nel rispetto dei criteri oggetto di approvazione annuale e decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto all'Associazione;
- d) curare la vendita di immobili e l'alienazione in generale di beni del patrimonio, se nell'interesse dell'Associazione e per il perseguimento dei suoi scopi;
- e) rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni;
- f) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario dell'Associazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel supporto alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. Il Presidente Onorario dell'Associazione può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, cui partecipa con



funzione consultiva e senza diritto di voto. Egli cessa la carica insieme al Consiglio Direttivo che lo ha nominato;

- g) redigere il bilancio d'esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) redigere l'eventuale bilancio di previsione, il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) istituire organismi consultivi, finalizzati al conseguimento degli scopi dell'Associazione, con disciplina del relativo regolamento di funzionamento, dei quali possono far parte anche soggetti diversi dai componenti degli organi dell'Associazione, nonché stipulare accordi con collaboratori esterni;
- k) decidere l'attuazione degli obiettivi e dei programmi in genere dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi e degli scopi espressi nel presente Statuto, e dar corso alla loro attuazione;
- l) deliberare l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti, legati ed eredità;
- m) deliberare l'accettazione di contributi;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
- o) Deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione di nuovi Associati
- p) Deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- q) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- r) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- s) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- t) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- u) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- v) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- w) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- x) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- y) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- z) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- aa) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

26.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

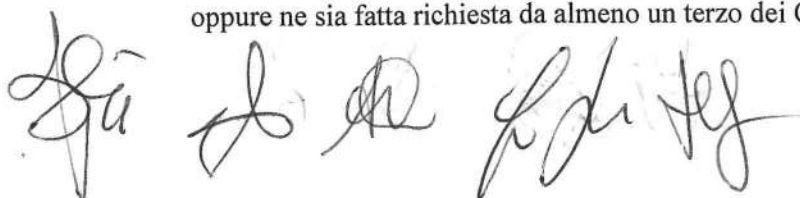
26.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

26.4 Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può nominare un Comitato Esecutivo delegando allo stesso parte dei suoi poteri.

26.5 Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 27) - Convocazione del Consiglio Direttivo

27.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.



27.2 La convocazione è effettuata con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

27.3 L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno quattro giorni lavorativi prima dell'adunanza; in caso di urgenza, il termine è di almeno un giorno prima. In caso di riunione in forma totalitaria (cioè alla presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i membri dell'Organo di Controllo) il Consiglio Direttivo delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

27.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

27.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o anche altrove.

27.6 I Consiglieri che non intervengono alle sedute per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Organo di Controllo.

Articolo 28) - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

28.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

28.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 10.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

28.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

28.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.9 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente Onorario.

28.10 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

28.11 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

28.12 Delle adunanze del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, viene redatto un verbale che deve essere trascritto sul Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 29) - Deleghe

29.1 Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti di quanto previsto dalla legge, le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più consiglieri che assumeranno la qualifica di Consigliere Delegato

29.2 Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può delegare al Presidente e/o a uno dei suoi componenti e/o al Segretario e/o Direttori particolari se nominati, funzioni operative di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentare l'Associazione.

29.3 Non sono delegabili poteri relativi all'accettazione e alla espulsione di membri degli organi dell'Associazione, nonché alla redazione delle proposte di bilancio.

Articolo 30) - Responsabilità dei Consiglieri

30.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 31) - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

31.1 La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 23, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 13 del presente Statuto.

31.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

31.3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad



una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 32) - Presidente e Vice-Presidente

32.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

32.2 Al Presidente del Consiglio direttivo spetta il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- e) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- f) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- g) predisporre la bozza dei documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- h) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- i) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- j) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

32.3 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

32.4 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

32.5 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 33) - Segretario

33.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

33.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

33.3 Il Segretario cura la tenuta e la redazione dei seguenti libri associativi:

- Libro Verbali Assemblee;
- Libro Verbali Consiglio Direttivo;
- Libro Giornale per l'annotazione cronologica dei fatti di gestione;
- Libro degli Associati e dei volontari.

Articolo 34) - Tesoriere

34.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) tiene le scritture contabili necessarie alla redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio di previsione;
- c) tiene i libri contabili;
- d) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 35) - Legale rappresentanza dell'Associazione

35.1 La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta al Presidente e agli eventuali Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo 36) - Composizione dell'Organo di Controllo

36.1 L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

36.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

36.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

36.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

36.5 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 37) - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

37.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa



- l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
 - c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
 - e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 38) - Durata in carica dell'Organo di Controllo

38.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

38.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 39) - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

39.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

39.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo.

39.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

39.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

39.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

39.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

39.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.



39.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

39.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

39.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

39.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

39.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 40) - Compenso dell'Organo di Controllo

40.1 L'eventuale compenso per l'organo di controllo viene stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, o con separata deliberazione, purché nei limiti di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 41) - Esercizio della funzione di revisione legale

41.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 42) - L'Organo di Controllo

42.1 L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di controllo deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

42.2 L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

42.3 L'Organo di Controllo ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

42.4 Gli esiti dell'attività svolta sono riportati su verbali che vengono trascritti nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato presso la sede dell'Associazione.

42.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

42.6 Il componente dell'Organo di Controllo deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Articolo 43) - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

43.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 44) - Norma di garanzia di continuità di funzionamento degli Organi dell'Associazione

44.1 Al fine di garantire la continuità del funzionamento degli organi dell'Associazione e l'assenza di lacune temporali di funzionamento degli stessi, tutti i componenti degli organi dell'Associazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo componente.

Articolo 45) - Responsabilità degli organi sociali

45.1 Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

45.2 I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Articolo 46) - Libri sociali e registri

46.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati e dei Volontari;
- b) il Libro dei verbali dell'Assemblea;
- c) il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

46.2 L'Associazione deve tenere il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

46.3 L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro dei verbali dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

46.4 L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

46.5 Il Libro degli Associati e dei Volontari, il Libro dei Verbali dell'Assemblea e il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Segretario e possono essere esaminati dagli Associati, da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

46.6 Il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 47) - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

47.1 Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

47.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 48) - Entrate

48.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

- a) il percepimento delle quote associative annuali;
- b) il percepimento delle quote iniziali ove non destinate dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- c) apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del Patrimonio dell'Associazione
- e) i redditi derivanti dal Patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al Patrimonio dell'Associazione;
- i) contributi pubblici e privati;
- j) donazioni e lasciti testamentari;
- k) rendite patrimoniali;
- l) attività di raccolta fondi;
- m) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- n) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- o) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia;
- p) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo Patrimonio.

Articolo 49) – Quota iniziale e quota annuale

49.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo ("Quota iniziale").

49.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo ("Quota annuale").

49.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente la Quota iniziale e la Quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota iniziale e della Quota annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota iniziale e la Quota annuale a incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 50) - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

50.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.



50.2 L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

50.3 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

50.4 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota iniziale e della Quota annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa applicabile.

Articolo 51) - Irripetibilità di apporti e versamenti

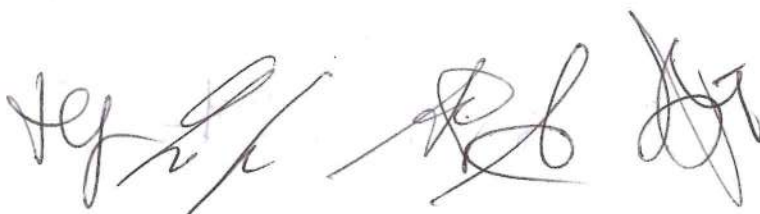
51.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte o di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

51.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 52) - Incremento del patrimonio

52.1 Il Patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli associati destinati a incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del Patrimonio dell'Associazione;



- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a Patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 53) - Salvaguardia del patrimonio

53.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del Patrimonio dell'Associazione.

53.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il Patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

53.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di Patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 54) - Divieto di distribuzione

54.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto associativo.

Articolo 55) - Patrimoni destinati a uno specifico affare

55.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 56) - Scritture contabili

56.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 57) - Bilancio di esercizio

57.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

57.2 Il Consiglio Direttivo procede alla formazione dei documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

57.3 Il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio d'esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, corredato dalla relazione del Organo di Controllo, se nominato. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera di approvazione del bilancio può essere adottata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio verrà depositato secondo la Normativa applicabile.

57.4 Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

57.5 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

57.6 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



[Handwritten signatures]

Articolo 58) - Codice etico

58.1 L'Associazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 59) - Scioglimento

59.1 L'Associazione è sciolta e posta in liquidazione nei seguenti casi:

- per decisione degli associati;
- per provvedimento dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge;
- per sopravvenute indisponibilità di funzionamento.

59.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

59.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 60) - Devoluzione del patrimonio

60.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

60.2 Il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare con raccomandata a/r o secondo le disposizioni di legge, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

60.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Titolo VIII – Arbitrato, rinvio e norma transitoria

Articolo 61) - Clausola compromissoria

61.1 Qualunque controversia insorga tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione e l'Associazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

61.2 La disciplina dell'arbitrato e quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Benevento.

61.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

61.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 62) - Rinvio

62.1 Per quanto non espressamente previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile –e in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, in base alle caratteristiche dell'Associazione.





Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **13 MAR 2025**

N° **254** Mod. **3** Vol. **✓**

Pagati € **583,30 (CIRCUCESSIONAUTATRE/30)**

☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Il Direttore Provinciale

“(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale **ANDRELO**
Fernando Marotta **NAPOLI**
(disposizione di servizio n.)”
52/24

Il Funzionario
Carlo Repola